

GIORNI FESTIVI

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di lavoro a 9 giorni festivi infrasettimanali pagati sulla base del salario giornaliero. Per i pagati ad ora si applica l'aliquota del 3.58%.

I giorni festivi pagati sono i seguenti:

Capodanno, Lunedì di Pasqua, Ascensione, ss Pietro e Paolo, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano. Le feste infrasettimanali indicate vengono indennizzate purché cadano in un giorno lavorativo o durante il periodo di vacanza.

INDENNITÀ PER ASSENZE GIUSTIFICATE

Purché le assenze non coincidano con giorni non lavorativi, il lavoratore ha diritto alle seguenti assenze:

2 giorni	in caso di matrimonio;
1 giorno	in caso di nascita di un figlio del/la lavoratore/trice
3 giorni	in caso di decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore o del/la partner registrato/a;
3 giorni	in caso di decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella se vivevano nella stessa economia domestica; se non vivevano nella stessa economia domestica;
1 giorno	in caso di giornata d'informazione per l'arruolamento e congedo;
1 giorno	in caso di costituzione o di trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all'anno;
fino a 3 giorni	in caso di malattia per accudimento di figli malati di lavoratori/trici con obblighi familiari, dietro presentazione di un certificato medico

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETIARIATO CANTONALE

via Balestra 19
6901 Lugano +41 91 921 15 51

SEGRETIARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona - Giubiasco		Lamone	
Via Campagna 5A	821 41 51	via Cantonale 19	966 00 63
Biasca		Locarno	
Via Bellinzona 26	873 01 20	via Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso		Mendrisio	
via Bossi 12d	682 55 01	via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona		Locarno	
piazza G. Buffi 6a	821 41 61	via della Posta 8	752 00 40
Biasca		Massagno	
Via Bellinzona 26	873 01 26	via S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso		Mendrisio	
via Bossi 12	682 55 01	via Lanz 25	640 51 11

PERMANENZE

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, Piazza Marconi 35, c/o sede Cisl (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 6/A, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495).

www.ocst.ch



syna

organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

ELETTRICISTI 2025

ADEGUAMENTI SALARIALI

I salari reali di tutti i lavoratori saranno aumentati dell'1% esclusi i collaboratori assunti dopo il 1.10.24. Inoltre, a titolo di aumento salariale individuale, i lavoratori ricevono l'1% della massa salariale AVS dell'azienda al 31.12.2024.

SALARI MINIMI

Le parti contraenti definiscono che i salari minimi restano invariati.

Per i giovani lavoratori senza AFC nel ramo e fino al compimento del 19° anno d'età i salari minimi non sono applicabili. Allo stesso modo, i salari minimi non trovano applicazione per gli apprendisti, né tantomeno per gli apprendisti a partire dal 19° anno d'età.

Responsabile di team con certificato di esame ai sensi delle disposizioni di formazione EIT. Swiss o in presenza di un'equivalenza contrattualmente riconosciuta dal datore di lavoro.

	orario	mensile
Dopo il conseguimento dell'esame	CHF 32.18	CHF 5'600.00

Montatore elettricista / installatore elettricista con AFC o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI.

	orario	mensile
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SBFI	CHF 25.86	CHF 4'500.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 28.74	CHF 5'000.00

Elettricista di montaggio con AFC o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI

	orario	mensile
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI I	CHF 24.71	CHF 4'300.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 27.01	CHF 4'700.00

Telematico con AFC o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI

	orario	mensile
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SBFI	CHF 27.41	CHF 4'770.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 30.46	CHF 5'300.00

Lavoratori con titolo scolastico professionale nel settore elettrico oppure con una formazione tecnica estera in ambito elettrico.

	orario	mensile
Senza esperienza nel settore in Svizzera	CHF 24.71	CHF 4'300.00
Con almeno 2 anni di esperienza nel settore in Svizzera	CHF 26.44	CHF 4'600.00

Lavoratori senza titolo professionale nel settore elettrico

	orario	mensile
Senza esperienza nel settore	CHF 24.14	CHF 4'200.00
Con almeno 2 anni di esperienza nel settore	CHF 25.86	CHF 4'500.00

Il salario orario è calcolato dividendo il salario mensile per 174.

Per meglio verificare le classificazioni salariali per lavoratori con diplomi esteri vedi sito: www.cpcdiverse-ti.ch - cpc elettricisti

DURATA E ORARIO DI LAVORO

La durata annuale lorda del lavoro effettiva (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi, ma senza i sabati e le domeniche) ammonta a 2080 ore.

TREDICESIMA MENSILITA'

I lavoratori hanno diritto ad una tredicesima mensilità completa pari al 100% del salario medio mensile per l'anno civile in questione.

PERIODO DI PROVA, ASSUNZIONE

Il primo mese è considerato periodo di prova. In caso di malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, il tempo di prova è prolungato di un periodo equivalente.

INFORTUNIO

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, presso la Suva, i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali. Il premio per gli infortuni non professionali è a carico del lavoratore. Il lavoratore ha diritto all'80% del salario il giorno dell'infortunio e i 2 giorni successivi.

MALATTIA

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare collettivamente i propri lavoratori ad una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione per la perdita di salario in caso di malattia (LAMal). I premi dell'assicurazione collettiva sono a carico in parti uguali del datore di lavoro e del lavoratore. Le prestazioni saranno pari ad almeno l'80% del salario dal 2° giorno, il primo è a carico del lavoratore.

RIMBORSO SPESE PER LAVORO FUORI SEDE

Con rientro quotidiano: il lavoratore ha diritto a un importo di almeno CHF 16.- al giorno a titolo di rimborso delle spese supplementari di **vitto** se:

- a mezzogiorno non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa; oppure
- il datore di lavoro dispone che a mezzogiorno il lavoratore rimanga al luogo di lavoro esterno.
- Il luogo di lavoro è ubicato al di fuori di un'area geografica in cui il tragitto fino alla sede della ditta o al domicilio del lavoratore della ditta richiede più di 20 minuti.

Senza possibilità di rientro quotidiano: in caso di lavoro prolungato fuori sede senza possibilità di rientrare la sera, da svolgere, tra il datore di lavoro e il lavoratore viene pattuito un apposito accordo di indennizzo. Trovano applicazione almeno le seguenti disposizioni:

- Il lavoratore deve essere indennizzato per le spese che gli derivano da un lavoro fuori sede per un'adeguata sussistenza ed alloggio dietro presentazione delle rispettive ricevute o secondo accordo.
- In caso di lavoro prolungato (più di una settimana lavorativa) fuor sede all'interno dei confini nazionali il lavoratore ha il diritto di rientrare al proprio domicilio per il fine settimana. Il datore di lavoro si assume le spese di viaggio.
- In caso di lavoro all'estero, il datore di lavoro e il lavoratore si accordano tra loro.

VACANZE

La durata delle vacanze è pari a:

24 giorni a partire dal 21° anno di età fino al 35° anno compiuto;
25 giorni a partire dal 36° anno di età fino al 55° anno compiuto;
30 giorni a partire dal 56° anno di età fino al 65° anno compiuto.

Se nel corso di un anno civile il lavoratore è impedito di lavorare complessivamente per più di due mesi, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze di 1/12 a partire dal terzo mese completo di assenza e per ogni altro mese completo di assenza seguente. I corsi di ripetizione nell'ambito del servizio militare e la gravidanza non sono considerati come interruzione.

DISDETTA

Il rapporto di lavoro può essere disdetto:

- durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di 7 giorni. È considerato tempo di prova il primo mese di lavoro.
- dopo il periodo di prova:

• nel 1. anno di servizio, per la fine di un mese con preavviso di	1 mese
• dal 2. al 9. anno di servizio, per la fine di un mese con preavviso di	2 mesi
• dal 10. anno di servizio, per la fine di un mese con preavviso di	3 mesi